Istituto Comprensivo Vallecrosia
Via S. Rocco n.2 bis – Vallecrosia Tel. 0184/290622 – fax 0184/299787
e-mail: IMIC806004@istruzione.it - pec: IMIC806004@pec.istruzione.it

Integrazioni al regolamento disciplinare della scuola secondaria di primo grado.

Con delibera n. 40 del 22/11/2012 il Consiglio di Istituto ha presentato le seguenti integrazioni al regolamento in oggetto:

1) I consigli di classe possono decidere di non portare in gita un alunno in caso di:
- una sospensione molto grave o più sospensioni nell'anno scolastico in corso
- comportamenti in precedenti visite guidate o gite sanzionati disciplinarmente, anche nel precedente anno scolastico
- con valutazione di 7 in condotta (o inferiore al 7 nel pagellino infraquadrimestrale o nella scheda di valutazione quadrimestrale.

2) In conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 24/7/1997 n. 28 il Consiglio decide di precisare quanto segue:
- nel caso di escursioni in montagna di un solo giorno, è necessario procurarsi l'autorizzazione del Cai per l'utilizzo dei rifugi, i nominativi delle guide alpine e aggiungere che si è consapevoli delle norme del Cai per l'effettuazione di escursioni in montagna;
- nel caso di escursioni in montagna di più giorni, ci si deve rivolgere all'Agenzia di Viaggio locale oppure si devono tesserare tutti gli alunni (tessera Cai) e seguire poi tutte le norme stabilite dal Cai;
- per quanto riguarda i viaggi di più giorni, sono autorizzati solo ed esclusivamente quelli organizzati da Agenzie di Viaggi locali.
- i docenti organizzatori devono considerare "partecipanti" gli alunni solo se hanno versato la caparra;
- la prenotazione va effettuata solo quando si hanno tutte le caparre;
- in caso di rinuncia la caparra sarà restituita alla famiglia solo se l'Agenzia di Viaggio la mette a disposizione;

3) Procedimento disciplinare

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo Collegiale (C.d.C. o C.d.I.) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

a) il promotore del procedimento disciplinare invia entro 4 giorni dall'ultima violazione una relazione circostanziata al Dirigente Scolastico;
b) il D.S. nei 5 giorni successivi alla risposta scritta della famiglia, che deve rispondere entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione d'addebito, convoca con procedimento di urgenza l'Organo Collegiale competente a comminare la sanzione;
c) in caso di infrazioni particolarmente gravi che prevedano la sospensione dalle lezioni superiori ai 15 giorni, la competenza spetta al Consiglio di Istituto, come pure l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.
d) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto ai genitori/affidatari del minorenne.
e) l'Organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare e completata la fase istruttoria-testimoniale, definisce la proposta di sanzione, vota la delibera di sanzione.
f) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
g) le sanzioni comminate vengono riportate sul Registro Generale delle Sanzioni e sulla scheda di valutazione.

4) Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'impugnazione della sanzione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione(come precisa la nota MIUR 3602/2008).

L'eventuale accoglimento del ricorso potrà solo annullare le ulteriori conseguenze del provvedimento disciplinare già scontato (es. il voto negativo in condotta).

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. (DPR 235/07)

L'Organo di garanzia è l'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

I compiti ed i poteri sono:

- verificare l'osservanza della procedura stabilita dal Regolamento di Istituto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
- dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli studenti e del Regolamento di disciplina
- assumere accuratamente tutti gli elementi utili e preparatori ai lavori dell'eventuale seduta
- formulare proposte per la modifica del Regolamento interno di disciplina.

L'Organo di garanzia delibera nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è composto da un docente nominato dal Consiglio di istituto, (e da due membri supplenti in caso di assenza del titolare), da due rappresentanti eletti dai genitori (ed un membro supplente in caso di assenza del titolare) ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

La durata dell'Organo di garanzia è di un anno scolastico. L'organo di garanzia deve comunicare la propria decisione entro due giorni alla famiglia dell'alunno interessato.

Le deliberazioni sono valide se almeno i 2/3 sono presenti in prima convocazione, mentre basta la presenza del 50% per la seconda convocazione.

In caso di assenza (per conflitto di interessi nel procedimento in corso o per altri motivi) di uno o più membri, si nominano in sostituzione i supplenti.

L'Organo di garanzia decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 con voto palese per alzata di mano, successivamente a maggioranza semplice. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente che è il Dirigente scolastico. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Contro le deliberazioni dell'Organo di garanzia, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo regionale di garanzia per violazione dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, anche contenute nel Regolamento di Istituto.

La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore USR.

Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione all'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

F.to Il Dirigente Scolastico Reggente
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)